

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

SETTORE LAVORO

PROC. N. 351/14


Il Giudice, sciogliendo la riserva, letti ed esaminati gli atti di causa;  
visto il ricorso ex art.700 c.p.c. presentato da

**osserva**

con ricorso depositato il 30.1.2014 il ricorrente chiedeva l'anticipazione del TFR ai sensi dell'art 2120 c.c. e della legge 297 del 1982 nonché della legge 53 del 2000 rappresentando di dovere eseguire spese mediche indifferibili.

Si costituiva la resistente esponendo che il ricorrente non aveva diritto a tale anticipazione per avere assunto l'obbligo con la società finanziaria , di non avvalersi del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR sino all'integrale rimborso del debito derivante dalla cessione. Infatti, lo stesso ricorrente aveva stipulato con la predetta società (in data 11.4.2012) un contratto di cessione quote stipendio.

Ciò premesso, giova anzitutto premettere che ai sensi dell'art.700 c.p.c. le condizioni necessarie ed indispensabili per la concessione del provvedimento d'urgenza sono due: la sussistenza del *fumus boni iuris* della pretesa che si intende far valere con la promozione del giudizio ordinario e la ricorrenza del c.d.



*periculum in mora*, che secondo il disposto del citato articolo, deve consistere in un "pregiudizio imminente ed irreparabile" a cui il diritto dell'istante sia esposto, in attesa dell'esito del giudizio ordinario.

Nel caso di specie, difetta la condizione del *fumus boni iuris*.

Evitando (per ragioni di celerità) inutili disquisizioni sulla natura e sulla disponibilità del TFR, emerge un dato di fatto dall'esame congiunto della CTU e della CPT del dr. Lavia e cioè che il fondo TFR maturato dal ricorrente risulta nettamente inferiore all'importo del TFR vincolato per precedenti cessioni del quinto.

Il ricorrente, dunque, avendo già vincolato la quota del TFR disponibile a causa di altri debiti contratti precedentemente non può disporre di alcunchè.

L'insussistenza del *fumus boni iuris* rende ultroneo l'esame del *periculum in mora*.

La reciproca qualità delle parti suggerisce la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

1) Rigetta il ricorso;

2) compensa le spese.

Si comunichi

Castrovillari, 10.2.2015

Il Giudice  
Dr.ssa Anna Caputo

DEPOSITO  
Castrovillari, 12/02/15  
Il Cancelliere (63)  
Donatella Goffo